

**ACCORDO FRA
LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA, L'AASS E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO GIORNALIERO E
L'ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA**

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) rappresentata dal Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) rappresentata dal Direttore AASS Ing. Raoul Chiaruzzi da una parte,

e

e **Organizzazioni Sindacali** (in seguito, per brevità, **OOSS**), dall'altra parte, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L., Antonio Bacciocchi,

Segretario F.P.I. - C.D.L.S., Daniele Gatti

Segretario F.P.I. - U.S.L., Simona Mazza,

in seguito denominate, congiuntamente, **Parti**

VISTI

- a) l'articolo 10 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 "Norme sul pubblico impiego ai fini dell'attuazione della ristrutturazione degli Uffici e dei Servizi dello Stato" ove si prevede che *"Nella gestione dei servizi dello Stato, degli enti di Stato e delle aziende autonome di Stato, il personale dipendente è tenuto allo svolgimento di turni di reperibilità per assicurare l'espletamento di prestazioni indifferibili, anche oltre i normali turni di lavoro. I turni di reperibilità sono predisposti per far fronte ad esigenze di immediato intervento, che si verificano in modo ricorrente, e non sporadico, e nell'ambito dei servizi dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Con Decreto Reggionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, potranno essere individuati altri servizi per i quali disporre la reperibilità."*;
- b) l'articolo 23, comma 3, lettera e) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 "Riforma della struttura e del modello organizzativo dell'Amministrazione Pubblica" che nell'attuare il trasferimento di competenze fra l'On.le Congresso di Stato e le strutture apicali dell'Amministrazione Pubblica previsto dagli articoli 10 e 11 della Legge 31 luglio 2009 n.105 "Legge Quadro per la riforma della Pubblica Amministrazione" ha stabilito che la DGFP *"gestisce le relazioni Sindacali e stipula accordi direttamente o delegando, per gli aspetti organizzativi delle UO della PA, Direttori di Dipartimento o Dirigenti, nell'ambito di direttive predefinite. E' delegata dal Congresso di Stato alle trattative e alla stipula di accordi che hanno rilevanza trasversale, normativa ed economica per il Settore Pubblico Allargato;"*
- c) l'articolo 46, comma 2, lettera c) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 "Riforma della struttura e del modello organizzativo dell'Amministrazione Pubblica" che nell'attuare il trasferimento di competenze fra l'On.le Congresso di Stato e le strutture apicali dell'Amministrazione Pubblica previsto dagli articoli 10 e 11 della Legge 31 luglio 2009 n.105 "Legge Quadro per la riforma della Pubblica Amministrazione" ha stabilito che *I Direttori degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nella veste Capo del Personale, trattano con le Organizzazioni Sindacali e stipulano accordi per gli aspetti organizzativi interni all'Ente che non abbiano rilevanza normativa o economica, ed in conformità a direttive predefinite;*
- d) l'articolo 10 (*Revisione delle norme relative al regime di pronta reperibilità*) dell' "Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro del Pubblico Impiego per il triennio 2022-2024" sottoscritto in data 27 novembre 2023 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 2024 con delibera n.8 (di seguito, per brevità CCLPI);



CONSIDERATO

che la competenza di cui al sopra trascritto articolo 10 della Legge n.12/1982 relativa all'individuazione di altri servizi della Pubblica Amministrazione per i quali dispone la reperibilità rientri nella competenza della DGFP in forza dell'intervenuta normativa delle Leggi n.105/2009 e n.188/2011 nonché della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e nella Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

TUTTO CIO' PREMESSO E FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Turnazione Operatori Ecologici

1. Gli addetti del Servizio Igiene Urbana effettuano servizio con le modalità di seguito indicate:
 - a. turno A: dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00.
 - b. turno B: dal lunedì al sabato dalle ore 11:45 alle ore 17:45.
 - c. Turno C: dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00 festivi infrasettimanali compresi.
 - d. turno D: dalle ore 6 alle ore 12:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il mercoledì;
 - e. turno E: dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il mercoledì.
 - f. turno F: dalle ore 6 alle ore 12:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il giovedì;
 - g. turno G: dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il giovedì.
 - h. turno H: dalle ore 6 alle ore 12:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il venerdì;
 - i. turno I: dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica compresi festivi con riposo il venerdì.
2. Tutto il personale segue il turno A se non impiegato nei turni sopra descritti, sulla base di una rotazione annuale.
3. Sono nominati due addetti incaricati delle attività di supporto alla manutenzione di mezzi e attrezzature ed uno di essi segue, a rotazione, il turno A; in questo caso l'operatore segue un orario su 5 giorni lavorativi dalle ore 6:00 alle ore 12:00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 12:45 alle 15:45 nei giorni di lunedì e giovedì.
4. Nei giorni feriali viene garantita la presenza sul turno B di n. 2 operatori per il presidio del Centro di Raccolta di San Giovanni.
5. Per garantire le attività previste nei giorni festivi infrasettimanali è garantita la presenza di n. 6 addetti e di n. 1 coordinatore o tecnico che effettuano il turno C.
6. Viene garantita dal 1 aprile al 1 ottobre e dal 15 novembre al 15 gennaio la presenza di n. 1 operatore che segue il turno D, di n. 1 operatore che segue il turno F e di n. 1 operatore che segue il turno H.
7. A partire dalla terza settimana di giugno e fino al termine della prima settimana di settembre è garantita la presenza di n. 1 operatore in turno E, di n. 1 operatore in turno G e di n. 1 operatore in turno I.
8. Nel giorno di Pasqua e, se ricadenti di domenica, nelle giornate del 1 Maggio, 25 Aprile e 2 Giugno viene garantita su base volontaria la presenza di n. 1 operatore aggiuntivo in orario 6:00 - 12:00 e di n. 2 operatori aggiuntivi in orario 11:45 - 17:45 in regime di lavoro straordinario. Negli ulteriori giorni festivi viene garantito il servizio su base volontaria.
9. Al personale che presta servizio la domenica e nei giorni festivi viene garantita l'indennità prevista dagli accordi vigenti.
10. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Responsabile del Servizio pubblica il prospetto turni per l'anno successivo.
11. Verrà redatto un regolamento interno al servizio per la gestione della rotazione dei turni e la relativa sostituzione, anche nell'ambito dei turni di reperibilità di cui al successivo art. 4.



12. Le parti si impegnano, al termine della prima stagione estiva operata sulla base dell'organizzazione sopra indicata, ad attuare le modifiche ritenute necessarie.

ARTICOLO 2

Inquadramento e trattamento retributivo addetti servizio Igiene Urbana

1. Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con Contratto Privatistico per il Personale Ausiliario e di Supporto Operativo del 21 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni - CPV ed inquadrati su PDR di AUSSERV non oltre il 30 giugno 2022, le Parti concordano sul mantenimento della vigente indennità.
2. Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con Contratto Privatistico per il Personale Ausiliario e di Supporto Operativo del 21 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni - CPV ed inquadrati su PDR di AUSTEC non oltre il 30 giugno 2022, le Parti concordano di riconoscere la indennità già prevista per il PDR di AUSSERV (CPV).
3. Tutti i dipendenti assunti con il cosiddetto "nuovo regime retributivo" e inquadrati sul PDR di Ausiliario di Servizio (AUSSERV) e sul PDR di Ausiliario Tecnico (AUSTEC), percepiranno l'attuale retribuzione di posizione pari ad € 64,57 mensili a partire dalla ratifica del presente accordo.
4. I dipendenti assunti nel cosiddetto "nuovo regime retributivo" sul PDR di Ausiliario di Servizio (AUSSERV), Grado III, in possesso della patente di categoria C, disponibili a guidare mezzi con portata superiore alle 10 t, verranno inquadrati sul PDR di Ausiliario Tecnico (AUSTEC) e percepiranno, come i dipendenti già assunti nel cosiddetto "nuovo regime retributivo" su PDR di Ausiliario Tecnico (AUSTEC), oltre all'attuale retribuzione di posizione pari ad € 64,57 mensili, la retribuzione di € 110,00 mensili riconosciuta a partire dalla ratifica del presente accordo. Tale indennità viene riconosciuta, dalla ratifica del presente accordo, anche al personale inquadrato sul PDR di AUSSERV abilitato da AASS all'utilizzo della spazzatrice meccanica ed al personale in possesso della patente C, abilitato da AASS a condurre mezzi con portata superiore alle 3,5 t ed inferiore alle 10 t.
5. Il rifiuto ad eseguire servizi che richiedano il possesso della patente di categoria C o dell'abilitazione all'utilizzo della spazzatrice meccanica comporta l'immediata decurtazione della retribuzione integrativa di € 110,00 mensili.

ARTICOLO 3

Abilitazione alla guida di mezzi che richiedono la patente di categoria C

1. AASS organizza corsi di formazione per il personale intenzionato ad acquisire la patente di categoria C. AASS si farà carico degli oneri relativi ai corsi teorici e pratici del personale, riconoscendo ai partecipanti che abbiano raggiunto l'abilitazione alla guida le ore di flessibilità positiva certificate dall'ente di formazione.
2. Il personale operativo che acquisirà l'idoneità alla guida di mezzi che richiedono l'abilitazione di categoria C a seguito di corsi organizzati e spesati da AASS non potrà rifiutarsi, se non per certificata inidoneità, di effettuare servizi che richiedano tale

ARTICOLO 4

Reperibilità

1. Stante la necessità di garantire il coordinamento delle attività operative anche al di fuori del normale orario lavorativo (gestione Centro di Raccolta con apertura estesa al pomeriggio anche nella giornata di sabato, attività di raccolta e spazzamento in giornate festive, pomeridiane e serali, interventi di bonifica urgenti) nonché di eventuali situazioni di emergenza si istituisce un turno di reperibilità del personale tecnico del servizio, 7 giorni su 7 con il seguente orario:
 - a) personale che ricopre i seguenti profili di ruolo (PDR) ESPTEC, COLLTEC, OPSPTEC con compiti di coordinamento e controllo:
 - dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 06:00 del giorno successivo
 - venerdì dalle 14.15 alle 06.00 del sabato

- sabato dalle 12.00 alle 24.00
 - domenica e festivi dalle 00:00 alle 06:00 del lunedì o del primo giorno lavorativo utile;
- b) personale operativo che ricopre i profili di ruolo (PDR) di AUSSERV e AUSTEC in periodo invernale (dalla seconda settimana di settembre alla fine della seconda settimana di giugno):
- dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 06:00 del giorno successivo
 - sabato dalle ore 12:00 alle ore 24:00
 - domenica e festivi dalle 00:00 alle 06:00 del lunedì o del primo giorno lavorativo utile.
2. L'indennità di reperibilità nella misura oraria stabilita dalla vigente contrattazione collettiva è riconosciuta ai dipendenti del Servizio Igiene Urbana che ricoprono i seguenti profili di ruolo (PDR): ESPTEC, COLLTEC, OPSPTEC, AUSSERV, AUSTEC.
 3. La reperibilità è garantita, secondo il criterio della rotazione, da n.1 (uno) dei dipendenti che ricopra i PDR di cui al comma 1 lettera a) ed a n. 2 (due) operatori di cui al medesimo comma 1 lettera b) ed è tesa a garantire la possibilità di intervento al di fuori del normale orario di lavoro come definito al medesimo comma.
 4. L'ordinaria rotazione ed i giorni di reperibilità previsti per i dipendenti individuati possono essere eventualmente variati dal Responsabile Servizio Igiene Urbana per fare fronte a periodi di congedo ordinario, permesso e malattia.
 5. La remunerazione e la contabilizzazione delle prestazioni sono definite dall'articolo 10 del CCLPI.
 6. Il personale è chiamato ad intervenire, considerata la istituzione del servizio di pronta reperibilità mediante il presente accordo, nei casi previsti dall'Allegato 1. L'allegato potrà essere aggiornato e rivisto di concerto con le OOSS.
 7. L'AASS si impegna, per garantire un adeguato presidio di pronta reperibilità, ad avviare un programma di formazione volto ad aumentare le competenze operative del personale addetto.

ARTICOLO 5

Riposo compensativi

1. Ai dipendenti reperibili che svolgono interventi in straordinario notturno nella fascia oraria 22:00 - 06:00 per una durata pari o superiore alle 4 ore effettive anche se discontinue, viene concesso il turno successivo all'intervento di riposo retribuito, ai sensi del comma 5, lettera l) del CCLPI vigente.

ARTICOLO 6

Accesso ai locali pubblici

1. E' ammesso l'ingresso nei locali pubblici oltre che per specifiche ragioni di servizio da concordare con i coordinatori esclusivamente per l'utilizzo dei servizi igienici nonché per l'acquisto di generi di conforto; la presenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario e comunque effettuato secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera a) del CCLPI vigente.

ARTICOLO 7


Precisazione sull'utilizzo dei mezzi aziendali

1. L'utilizzo dei mezzi aziendali è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e non è in alcun modo ammesso l'utilizzo per raggiungere il proprio domicilio o per attività non lavorative.
2. Il personale è responsabile del corretto utilizzo e pulizia dei mezzi assegnati e deve puntualmente riferire agli incaricati ogni eventuale anomalia riscontrata compilando l'eventuale modulistica richiesta all'inizio ed al termine del servizio.

ARTICOLO 8

Rilevazione satellitare dei mezzi

1. In ottemperanza all'articolo 29 comma 1 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 per i mezzi dedicati al trasporto di rifiuti, raccolta e spazzamento sono installati sistemi di rilevazione GPS.
2. I dati rilevati dai sistemi non potranno essere utilizzati ai fini disciplinari o di controllo del personale.



ARTICOLO 9

Copertura dei PDR vacanti

1. Entro tre mesi dalla ratifica del presente accordo saranno avviate le procedure per la copertura dei PDR attualmente vacanti.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore e disposizioni finali


1. Il presente accordo entra in vigore a seguito di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale conservato presso la DGFP.


San Marino, 6 giugno 2025/1724 d.F.R.

Per la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP)


Direttore della Funzione Pubblica
Avv. Manuel Canti




Per l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS)



Direttore AASS
Ing. Raoul Chiaruzzi




Per le Organizzazioni Sindacali


Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L.
Antonio Bacciocchi




Segretario F.P.I. - C.D.L.S.
Daniele Gatti




Segretario - F.P.I. - U.S.L.
Simona Mazza



*San Marino 6 giugno 2025
Le presente come, compilate da n. 5 fasciate
e da n. 1 allegato di n. 1 fasciate, e conforme
al suo originale depositato presso Ufficio
L'Operatore Specializzato Amministrativo*



ALLEGATO 1

ALL'ACCORDO FRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA, L'AASS E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO GIORNALIERO E L'ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA

Premesso che l'AASS è struttura operativa della Protezione Civile della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 gennaio 2006 n. 21 e quindi chiamata ad intervenire in caso di emergenza, si riporta di seguito l'elenco degli interventi che richiedono l'attivazione del servizio di pronta reperibilità del Servizio Igiene Urbana.

Interventi in reperibilità da parte dei tecnici e coordinatori

1. Supporto al personale operativo fuori dall'orario di lavoro (sabato pomeriggio, domeniche, festivi) nel caso in cui si presentino condizioni che necessitino di un coordinamento anche telefonico del personale in servizio. In questo caso l'attività non è valutata quale presenza in servizio e, pertanto, è riconosciuta esclusivamente "l'indennità di reperibilità" e non la remunerazione della prestazione in "lavoro straordinario".
2. Interventi in caso di emergenza (incendio, malfunzionamento impianti sollevamento acque e rilevamento e spegnimento incendi) presso il Centro di Raccolta di San Giovanni o il Sito di Gaviano ed eventuale coordinamento del personale aziendale chiamato ad operare.
3. Supporto alla gestione delle emergenze ed eventuale coordinamento del personale aziendale relativi a:
 - fenomeni di inquinamento, incendi, rimozione dei rifiuti che riguardino i siti gestiti dal Servizio Igiene Urbana o i beni del Servizio dislocati sul territorio.
 - emergenze sul territorio, per quanto di competenza e secondo le capacità operative disponibili, in collaborazione con i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza (Protezione Civile).

Interventi in reperibilità da parte del personale operativo (solo su chiamata da parte del tecnico e coordinatore reperibile)

1. Interventi di pulizia e spazzamento che richiedano la immediata rimozione dei rifiuti, anche a supporto delle squadre operative già disponibili, per garantire condizioni di sicurezza e decoro del territorio.
2. Pulizia meccanizzata (solo nel caso in cui sia disponibile personale con abilitazione all'utilizzo del mezzo) quando sia indispensabile procedere immediatamente alle operazioni di pulizia per garantire condizioni di sicurezza e decoro del territorio.
3. Interventi di rimozione di rifiuti o supporto operativo con l'utilizzo del braccio meccanico in emergenza, anche a supporto del Protezione Civile (solo in caso di abilitazione all'utilizzo del mezzo).

